

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

12

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale
Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini - M.L. Mangini -
M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2026

Notariorum Itinera

Varia

12

Collana diretta da Valentina Ruzzin

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale

Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini -

M.L. Mangini - M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA 2026

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Dipartimento di
Ricerca e
Innovazione Umanistica

Volume stampato con i fondi del **Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020**, dal titolo:
Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere, codice
progetto: 202032CZ3B_002 - CUP: B97G21000080005-Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Violante.

I N D I C E

<i>Introduzione</i>	pag. 7
Xavier Costa-Badia, « Christo regnante, rege expectante »: <i>ambigüedad y compromiso político en la datación diplomática de los condados catalanes de época altomedieval (siglos IX-XI)</i>	» 13
Umberto Maria Delmastro, <i>Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo</i>	» 43
Alejo Albares Villalba, <i>Prosopografía e nuovi contributi documentari sulla Cancelleria di Enrico (IV), principe delle Asturie (1440-1454)</i>	» 63
Davide Passerini, <i>I formulari del regno di Napoli nei secoli XIV-XVI: una proposta di definizione tipologica</i>	» 93
Maria Rosaria Vassallo, <i>Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese</i>	» 119
Gianluca Bocchetti, <i>Per una tipologia della documentazione connessa alla distribuzione del sale nel regno aragonese di Napoli</i>	» 149
Roberta Svanoni, <i>Appunti per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo</i>	» 171
Cristina Solidoro, <i>Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie</i>	» 189
Sofie Auer, <i>Caratteristiche intrinseche in periodi di cambiamento. La papstgeschichtliche Wende nei documenti pontifici attraverso gli esempi della formula di perpetuità e della salutatio</i>	» 239
Nicolò Galluzzi, <i>Nel segno del grifone. Scriniarii degli arcivescovi ed élite notarile a Bari, secoli XI-XII</i>	» 261
Jaime Ruano Benito, <i>Copiar 'bulas de primacía' para la catedral de Toledo en el siglo XII: oficinas, actores y documentos</i>	» 291



Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo

Umberto Maria Delmastro
umberto.delmastro@sns.it

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCC^oLXX^{imo}sexto, indicione XIII^{ta}, factus fuit iste liber in quo debent poni habitatores recepti per consilium generale Montis Calerii et inceptus fuit anno quo supra tempore regiminis nobilium virorum dominorum Petri de Solario castellani et Bastiani de Monte Iochio iudicis Montis Calerii¹

Con questo *incipit* si apre un registro cartaceo, di dimensioni medio-piccole (circa 26 centimetri di altezza per 22 di lunghezza), composto di 16 carte protette da una coperta pergameneacea, sulla quale si trova verosimilmente il nome con il quale il registro era indicato dagli ufficiali comunali, *Liber habitatorum*². Il *Liber* contiene un'ottantina di note attestanti la concessione dello *status* di *habitor* risalenti al periodo 1374-1391³ e, a oggi, sembra essere l'unico registro con simili caratteristiche conservato nel ricchissimo e ancora in buona parte inesplorato Archivio Storico del Comune di Moncalieri, in Piemonte⁴.

A prima vista, dunque, si potrebbe pensare a un semplice registro di abitanti. Tuttavia, l'analisi del *Liber* solleva non poche questioni: a livello giuridico, che cosa si intende alla fine del Trecento, nel comune di Moncalieri, con il termine 'abitante'? Si può dire fin da subito che gli *habitatores* sono persone alle quali le istituzioni comunali concedono parziali diritti di cittadinanza, secondo particolari accordi⁵, ma

¹ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 1r.

² *Ibidem*.

³ Nonostante nell'*incipit* si trovi la data 1376, vi si trova anche un atto risalente al 1374.

⁴ Nell'area si trovano altri – rari – registri di questo tipo, basti l'esempio del *Liber instrumentorum pactorum habitatorum civitatis Taurini* risalente alla fine del Duecento-inizio del Trecento, edito da Diana Bizzarri (BIZZARRI 1916, pp. 90-120). Credo non si debba confondere questa operazione con le più famose concessioni di cittadinanza (le quali possono essere contenute anche nei *libri iurium* o in altre sedi documentarie ancora). Per i cittadinanzaici, vedi, per esempio: PIA 2006; FRATI 2010.

⁵ BIZZARRI 1916, pp. 31-35; ALFANI 2013, pp. 488-491; GRAVELA 2023b, pp. 546-554.

chi assegna questo *status*, come lo fa e che cosa esso implica? Perché, poi, il comune decide di produrre un registro per elencare gli *habitatores* e come porta a termine questa operazione? E ancora, come si inserisce il *Liber* nel più ampio sistema documentario sviluppato dal comune di Moncalieri?

Nel presente articolo cercherò di rispondere ad alcune di queste domande e di sollecitare una più ampia riflessione sulle prassi di concessione della cittadinanza nel comune di Moncalieri e sulla documentazione prodotta nel contesto di queste pratiche.

Per comprendere l'operazione sviluppata dal comune nel *Liber* non è sufficiente concentrare l'attenzione sui dati contenuti nel registro. È fondamentale, infatti, considerare il *Liber* come un punto d'arrivo – momentaneo – di un percorso che parte dalle prime norme riguardanti la concessione della cittadinanza alla fine del Duecento e arriva ai tentativi di sistematizzazione legislativa della metà del Trecento, per poi trasformarsi ulteriormente in seguito. Si tratta di un più ampio quadro di procedure amministrative sperimentate dal comune in materia di concessione della cittadinanza, senza il quale il *Liber* è difficilmente interpretabile. Per questo motivo bisogna riflettere su norme e prassi e analizzare un più ampio spettro di fonti: dal contesto normativo codificato e più volte rielaborato negli statuti comunali, giuntici in una versione quattrocentesca⁶; alle delibere concernenti concessioni di cittadinanza contenute negli Ordinati – i resoconti del consiglio comunale, conservati in una serie pressoché completa dagli anni Venti del Trecento (in questa sede prenderò in considerazione 11 volumi, riguardanti gli anni 1328-1366 e 1377-1390)⁷; fino, ancora, agli atti di concessione dello *status* di *habitor* presenti nel protocollo notarile di Martino Panissera, riguardante gli anni 1391-1393⁸. Cercherò di far emergere le connessioni tra documenti così diversi tra di loro, ma tutti dedicati a regolare il rapporto tra i nuovi arrivati, il corpo comunitario e le istituzioni di Moncalieri, così da comprendere meglio perché il comune giunga nella seconda metà del Trecento a produrre un apposito *Liber* e quale ruolo esso abbia all'interno del panorama documentario locale.

Ho cercato di sviluppare l'analisi sul *dossier* documentario moncalierese in stretto dialogo con un fondamentale filone di ricerca, di recente profondamente

⁶ Nonostante la cronologia tarda di questa redazione, si riescono a individuare con sufficiente precisione le diverse stratificazioni normative. Per l'edizione degli statuti si veda *Statuta civitatis Montiscalerii*.

⁷ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, nn. 1-8, 12-14. Per un quadro generale sugli Ordinati piemontesi: GRAVELA 2023a.

⁸ Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 309.

rinnovato: la storia della cittadinanza nelle istituzioni europee basso-medievali e nei comuni italiani in particolare⁹. Rispetto ai casi meglio approfonditi dagli storici – come i comuni dell'Italia centro-settentrionale e in particolare grandi città quali Firenze, Milano, Bologna, Genova e Venezia – Moncalieri presenta un caso in buona parte eccentrico, a fronte di un diverso assetto istituzionale, giuridico, politico e documentario. Per questo motivo il presente articolo intende fornire una prima messa a punto del tema, con un approccio maggiormente analitico, da arricchire con ulteriori ricerche e con più puntuali comparazioni con i comuni dell'area e con il più ampio spazio 'italiano', 'sabaudo' e 'francese' e le esperienze istituzionali e documentarie in esso sviluppate.

Ho strutturato il presente articolo in tre sezioni: presenterò in primo luogo alcune sintetiche informazioni riguardo a Moncalieri, il contesto essenziale nel quale collocare i processi descritti; in seguito, entrerò più puntualmente in materia di cittadinanza descrivendo il quadro normativo locale e le prassi di concessione dello *status* di *habitor* tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo, fino alle riforme degli anni Quaranta-Cinquanta del Trecento, che non rispondono solo alla necessità di attirare nuovi abitanti dopo la Peste del 1348-1349¹⁰; infine, focalizzerò l'attenzione sul *Liber habitatorum*, punto di partenza e di arrivo del presente studio.

1. *Moncalieri tra XIII e XIV secolo*

Moncalieri si trova a sud di Torino, tra la collina torinese, il Po e la pianura. Rispetto ai più antichi centri piemontesi, è una villanova di recente fondazione. Nel 1230 le comunità di vari villaggi della zona – tra i quali in particolare Testona, precedente sede del comune – convergono spontaneamente su di un preesistente insediamento alle pendici della collina torinese, nei pressi del ponte sul Po, snodo commerciale di primaria importanza. In questo modo è costituita Moncalieri, da subito organizzata in comune e proiettata nello scacchiere politico regionale nel contesto delle guerre federiciane¹¹.

⁹ Vedi in particolare: *Cittadinanze medievali* 2017; GRAVELA 2019; *Migrazioni, forme di in-te(g)razione, cittadinanze* 2024 e la fondamentale sintesi VALLERANI 2024 (e la ricca bibliografia in essi indicata). Vedi anche i seminali lavori di Pietro Costa: COSTA 1999 (in particolare per il periodo medievale pp. 3-50); COSTA 2005.

¹⁰ Per le politiche dei comuni volte ad attirare i flussi migratori basti: PINTO 1984. Per un caso specifico analizzato in profondità: MUELLER 2010.

¹¹ GABOTTO 1895; LA ROCCA 1986; *Rifugio del vescovo* 1997.

La ricerca ha dedicato scarsa attenzione al comune nel XIII secolo, ma sappiamo che Moncalieri procede a costruire un proprio distretto di dimensioni contenute, tra Torino, Chieri, Carignano e il fiume Sangone¹². Nonostante questo scarso sviluppo territoriale, sembra che – in sintonia con la congiuntura italiana ed europea – l'economia locale sia in espansione. Se il settore principale appare quello agrario e la terra la fondamentale ricchezza, vi sono varie tracce della dinamicità di altre attività: negli Ordinati degli anni Venti-Trenta del Trecento alcune famiglie di *beccai* – a metà strada tra possesso fondiario, allevamento e mercato – diventano protagoniste della vita politica a seguito, evidentemente, di percorsi di ascesa sociale e, dunque, di un loro importante arricchimento; allo stesso modo, sono anche attestati moncalieresesi al di là delle Alpi, impegnati in attività commerciali e creditizie¹³.

In stretta sintonia con questa positiva congiuntura economica, la popolazione aumenta vigorosamente: la villanova del 1230 arriva a comprendere 5-6.000 abitanti prima della peste del 1348-1349, rendendo Moncalieri uno dei centri più popolosi dell'area¹⁴. Bisogna soprattutto sottolineare che tra XIII e primo XIV secolo – ma ancora in seguito – buona parte di questa crescita demografica sembra essere garantita da flussi migratori provenienti dalle campagne e dai centri circostanti e, in misura minore, da città più lontane quali Pavia e Vercelli e da territori transalpini quali la Savoia¹⁵.

¹² CASTORINA BATTAGLIA 1976; RAO 2008, pp. 131-134; DELMASTRO 2024, pp. 159-170. Non sembra che Moncalieri abbia composto un proprio *liber iurium* o abbia codificato in maniera apertamente pubblicistica i propri diritti sul territorio e la propria giurisdizione; per simili realtà, vedi: VIDAL 2024.

¹³ Per l'economia del Piemonte occidentale basso-medievale: ROTELLI 1973; COMBA 1988. Per il carattere agrario dell'economia moncalierese: DAVISO DI CHARVENSOD 1956. Per quanto riguarda i *beccai* e i fenomeni di mobilità sociale, il caso dei Recagnosio è rappresentativo di un più ampio movimento economico e sociale. Nel 1337, due nuclei della famiglia sono iscritti nell'estimo: uno per l'importante cifra di più di 150 lire, l'altro per poco più di 10. Si tratta di una fortuna molto probabilmente recente, perché nel 1334 tre Recagnosio sono indicati come *beccai* e devono occuparsi ancora in prima persona delle proprie attività. Un'ulteriore traccia della recente ascesa dei Recagnosio è il fatto che non appaiono quasi mai nella vita politica locale in questi primi anni. Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie A*, n. 17, cc. 29r, 30r (per l'estimo del 1337); *Serie B*, n. 1, c. 297r (per il loro ruolo di *beccai*). Per quanto riguarda le attività commerciali e creditizie: nel 1262, per esempio, è attestata la costituzione – con un capitale di ben 231 lire astesi – di una non meglio specificata società commerciale tra le famiglie moncalieresesi dei Vascone e degli Episcopo. Nel 1316, invece, Guglielmo di Montanaro fa testamento e dispone « quod de suo, pro male ablatiis et incertis, dispensentur, dentur et distribuantur pro anima sua Ultramontes in quolibet infrascriptorum locorum », dunque, doveva avere prestato denaro a interesse in area alpina. GABOTTO 1900, p. 42; Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 310, c. 31v.

¹⁴ PANERO 1994; DELMASTRO 2022, p. 203.

¹⁵ PANERO 1994; GRAVELA 2023b (per un confronto con Torino).

Prima di focalizzare l'attenzione sulle pratiche di concessione della cittadinanza sviluppate dal comune, soffermiamoci su un ultimo elemento, il quadro politico-istituzionale di Moncalieri¹⁶. Come abbiamo visto, dopo la costituzione, la villanova si trova coinvolta nelle dinamiche politiche regionali. In seguito alla morte dell'imperatore Federico II, nei decenni centrali del Duecento i Savoia, il comune di Asti, gli Angiò e i marchesi di Monferrato e di Saluzzo si contendono il Piemonte occidentale¹⁷. Gli anni Ottanta rappresentano un primo momento di stabilizzazione dei poteri nel Torinese, con l'affermazione sabauda. Nel 1294-1295, per codificare i rapporti di forza all'interno della dinastia, il conte di Savoia Amedeo V concede in appannaggio a suo nipote Filippo le terre piemontesi sotto controllo sabauda al di fuori della val di Susa (incentrate attorno ai tre comuni di Moncalieri, Pinerolo e Torino). Si viene così a comporre quello che dal 1301, a seguito del matrimonio tra Filippo di Savoia e Isabelle de Villehardouin, è conosciuto come principato di Savoia-Acaia, la signoria all'interno della quale si trova Moncalieri fino al 1418, anno della reintegrazione del principato nel ducato di Savoia¹⁸.

La signoria dei Savoia-Acaia non porta a una radicale trasformazione del comune di Moncalieri: quest'ultimo mantiene le proprie istituzioni (al cui vertice si trovano, però, il castellano e il giudice sabaudi) e continua a gestire la comunità, le finanze e il distretto. Fino agli anni Trenta – decennio nel quale entra in crisi e vede la sua posizione contestata da un movimento popolare sempre più intraprendente e influente nelle istituzioni – la stessa classe dirigente del primo comune sembra mantenere la propria egemonia politica e sociale. Pare, insomma, che tra *dominus* e *universitas* si venga a instaurare un rapporto di negoziazione e di riconoscimento reciproco, non senza importanti ricadute, però, sul piano giuridico e sulle rispettive prerogative.

2. Una prassi flessibile: le concessioni dello status di habitator del periodo 1295-1358

Arriviamo, dunque, alla concessione dello status di *habitator*. Abbiamo visto che i flussi migratori in entrata paiono giocare un ruolo decisivo per la dinamica demografica moncalierese. Lungo tutto il periodo, l'istituto giuridico codificato negli statuti per regolare l'integrazione di un nuovo arrivato all'interno della comunità è la concessione dello status di *habitator*. Anche se si può dubitare che tutti gli im-

¹⁶ Sarò molto sintetico in questa occasione, per maggiori informazioni: BUFFO 2014; DELMASTRO 2022.

¹⁷ BUFFO 2023; NEGRO 2023.

¹⁸ Sul principato di Savoia-Acaia: DATTA 1832; BUFFO 2017.

migrati formalizzino la propria situazione in questo modo¹⁹, a Moncalieri si prevede che i nuovi arrivati possano richiedere a particolari autorità questo status, ottenendo una prima gradazione della ‘piena’ cittadinanza. In questo modo, il nuovo *habitor* sigla una sorta di patto a tempo con il comune, nel quale sono stabiliti i suoi diritti e doveri: ottiene facoltà di risiedere a Moncalieri, di essere protetto dalle istituzioni locali e, spesso, particolari esenzioni fiscali; si impegna, d’altro canto, a uniformarsi alla vita comunitaria, a pagare le imposte nei limiti stabiliti dalle esenzioni concesse gli e, sovente, ad acquistare una casa. Ho fatto riferimento a ‘particolari autorità’ perché, trovandosi Moncalieri nel principato di Savoia-Acaia, il potere di concedere questo status non è solo detenuto dall’*universitas*, ma anche rivendicato dal *dominus*²⁰.

Vediamo questa situazione fin dalle prime norme statutarie riguardanti gli *habitatores*, risalenti al 1295. In un primo capitolo si dichiara che il castellano sabaudo debba ricevere tutti gli abitanti che vorranno venire a Moncalieri²¹. Questa enunciazione sembra dare al castellano, in quanto rappresentante del *dominus* e a capo del comune, il potere di assegnare lo status di *habitor*. Non si precisa, però, se in questo modo si intende riconoscere piena facoltà al castellano – e attraverso di lui al principe – di controllare le prassi di concessione della cittadinanza, oppure se gli si riconosca un ruolo per lo più confermativo, prevedendo che proprio l’assenso dell’ufficiale serva a fornire piena legittimità ad accordi preliminari tra richiedente, comune e castellano (o principe).

In ogni caso, nello stesso 1295, in un secondo capitolo statutario, il comune ritorna in primo piano, tutelando i propri interessi e prerogative. Si impone, infatti, ai nuovi abitanti l’obbligo di denunciare i propri beni nell’estimo comunale e di pagare le tasse su di essi, secondo i *pacta* e i *conventa*²². Quest’ultimo accenno resta

¹⁹ Vedi GRAVELA 2023b, pp. 546-547.

²⁰ Per i privilegi di cittadinanza concessi dai signori vedi, per esempio: DEL BO 2015.

²¹ «De habitatoribus recipiendis. Item castellanus recipere teneatur omnes habitatores qui se in Monte Calerio voluerint evenire, quicumque sint et undecumque sint. Et si aliquod capitulum contraveniret, absolvatur et omnia instrumenta que possint contra ostendi, nihil valeant»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1378-1379.

²² «Pro habitatoribus qui registrare debent. Item staturerunt quod omnes habitatores Montis Calerii debeant registare et regestum facere teneantur, tam de immobilibus quam de mobilibus; et hoc intelligatur de iis qui regestum non habent in Monte Calerio. Et quod unusquisque teneatur suum regestum facere termino sibi dato prout in ordinamentis veteribus continetur; et qui contrafecerit sit astrictus penis contentis in ordinamentis regesti veteris; et elligantur duo requisitores per officiales credencie. Hoc addito quod predictis habitatoribus attendantur pacta et conventa que in eorum instrumento continentur eo salvo quod si aliquis de habitatoribus stetisset in Monte Calerio per unum annum intelligatur habitator

ambiguo: si può ipotizzare che si tratti di preliminari accordi stabiliti tra *habitor* e istituzione nei quali si codificano i diritti e i doveri del nuovo arrivato e la durata della concessione. È interessante notare che i *pacta* si trovano «in eorum instrumento». Mi pare che in questo modo si faccia riferimento a un atto notarile in carta sciolta conservato dagli abitanti, oltre che, probabilmente, in minuta all'interno di protocolli notarili (ai quali, però, non si fa riferimento). In questo primo periodo, gli abitanti stessi conservano le prove del proprio status, mentre non si accenna a particolare documentazione pubblica.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, negli anni Venti-Trenta del XIV secolo, gli Ordinati ci permettono di osservare più da vicino le pratiche di concessione della cittadinanza. Le delibere riguardanti gli *habitatores* in questi anni fanno emergere due tendenze. In primo luogo, sembra che un privato possa accordarsi con il consiglio riguardo gli oneri fiscali e la durata delle esenzioni e, dunque, presentare una richiesta. In seguito, i consiglieri si riuniscono per deliberare se accogliere o meno il richiedente. In questo caso, il signore e i suoi ufficiali non sembrano coinvolti attivamente: la pratica è gestita direttamente dal consiglio e dal richiedente²³.

Una seconda tendenza vede, invece, un ruolo promotore del signore. Il principe può inviare delle lettere ai suoi ufficiali e al consiglio del comune per presentare un *habitor*, talvolta anche proponendo un accordo preliminare riguardo agli oneri fiscali e alla durata della concessione, e chiedere che il consiglio gli garantisca tale status. Non bisogna, però, immaginare che il comune debba accettare necessariamente quanto accordato tra principe e *habitor*. Il 26 agosto 1328, per esempio, il principe Filippo scrive al castellano e al consiglio una lettera, nella quale afferma che ha ricevuto come abitante Giordanino Vagnone e i suoi parenti, signori di Trofarello. Chiede, dunque, che il consiglio faccia lo stesso, concedendo loro lo status di *habitatores* e fissando il loro imponibile a 50 lire viennesi per i successivi 20 anni²⁴.

ex forma capituli Montis Calerii et instrumentum sibi factum non valeat nisi prout de iure valere debuerit»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, col. 1422.

²³ Per esempio, il 19 dicembre 1328, si richiede al consiglio comunale «si vobis placet recipere Maronum de Querio in abitatorem». I consiglieri rispondono «quod Maronus Candelarius de Querio recipiatur et omnes eius filii recipiantur in habitatores Montis Calerii et quod solvant taleam de libras X». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, cc. 59r-59v.

²⁴ «Iordaninum Vagnonum, Bertolomeum eius filium, Iorgium et Henrietum filios condam Manfredi Vagnoni de Trofarello ... recipimus in nostros homines et abitatores apud Montem Calerium. Et ea propter, considerata utilitate tam nostra quam comunis Montis Calerii, rogamus ... quod comuni vostro similiter facere vos velitis sub pactis et condicionibus infrascriptis: videlicet quod idem Iordaninus, filius et nepotis predicti non teneantur ad taleas et honera ipsius comunis Montis Calerii ... usque ad XX

In questo caso, il signore tenta di controllare la pratica di concessione della cittadinanza, limitando il ruolo delle istituzioni rappresentative comunali alla ratifica della sua decisione. Tuttavia, il consiglio non sembra acconsentire alla richiesta; invia, invece, dei sapienti al principe per trattare. Solo a fronte di una nuova lettera di Filippo di Savoia-Acaia, i consiglieri acconsentono, pur senza garantire l'esenzione fiscale stabilita, dichiarando che i Vagnone paghino «*taleas prout faciunt alii de Monte Calerio*»²⁵. La *potestas* del principe non è messa in questione, ma le sue decisioni sono oggetto di contrattazione: a fronte di alcuni punti che probabilmente non possono essere elusi, a rischio di crescenti tensioni – che sono, talvolta, attestate – si individuano vari dettagli che possono essere rinegoziati.

È molto complicato comprendere quali ricadute documentarie tali procedure comportino, oltre alle trascrizioni delle delibere negli Ordinati. Pare possibile che i notai producano atti singoli per i privati, i quali li conservano presso di sé. Tuttavia, non è attestata la produzione da parte delle istituzioni e degli ufficiali comunali di strumenti dedicati (per esempio, l'utilizzo delle liste è molto meno pervasivo che altrove)²⁶.

Questo assetto cambia velocemente negli anni Quaranta e Cinquanta del Trecento. In questi decenni si instaura un governo a guida popolare, il quale impone un controllo più intenso in materia fiscale e, di conseguenza, anche sulle concessioni agli *habitatores*, con conseguenze non solo giuridico-istituzionali, ma anche documentarie²⁷. A distanza di pochi anni sono prodotte varie norme volte a sorvegliare più precisamente gli *habitatores*. In un primo momento, nel 1342, si stabiliscono pene per gli abitanti che acquistano immobili e, in seguito, si allontanano da Moncalieri, disponendo che non si potranno accogliere gli abitanti a meno che non risiedano nel borgo²⁸.

annos pro rebus et bonis mobilibus, quos et que habent seu habebunt ibidem, nisi solummodo de libris quinquaginta viannensis, que quantitas ... non poxit ... infradictum tempus aliquialiter minui nec aumentari ». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, c. 56r.

²⁵ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 1, cc. 22v-23r, carta sciolta tra cc. 44v e 45r, 56v, 65v. I Vagnone sono una famiglia di signori rurali di Trofarello (tra i distretti di Chieri e di Moncalieri), con stretti rapporti finanziari con il comune di Moncalieri e i principi di Savoia-Acaia (lo stesso principe Filippo concede a vari membri della casata esenzioni fiscali). Anche per questo motivo i consiglieri devono essere piuttosto ostili alla concessione di troppo larghe agevolazioni. BUFFO 2014, p. 246.

²⁶ Sul 'governo delle liste' e sul loro impatto documentario, amministrativo e politico, vedi MILANI 1996 e VALLERANI 2013. In relazione alla cittadinanza, il tema è anche molto valorizzato in VALLERANI 2024.

²⁷ Sul governo popolare di Moncalieri e sulle sue politiche in materia fiscale: DELMASTRO 2024.

²⁸ Si tratta delle due rubriche «*De pena habitatoribus Montis Calerii qui emerit res vel possessiones et demum recesserit*» e «*Quod nullus recipiatur in habitatorem Montis Calerii nisi habitet infra*

Nel 1355, quindi, si sancisce che solo il consiglio comunale possa concedere lo status di *habitor* e che nessuno possa abitare a Moncalieri a meno che non sia accolto dal consiglio²⁹. Sembra che il comune stia cercando di limitare le ingerenze del principe nelle pratiche di concessione della cittadinanza, relegandolo a un ruolo sanzionatorio o, almeno, obbligandolo a trattare con il comune. Dopo avere intrecciato lo status giuridico di *habitor* con la residenza in loco e con il rispetto degli oneri fiscali, la classe dirigente comunale si conferisce il pieno potere di scegliere gli abitanti ammissibili, sciogliendo le ambiguità del periodo precedente.

Infine, un ultimo intervento risale al 1358: si tratta di una lettera del principe di Savoia-Acaia, con la quale il *dominus* approva un ordinamento comunale. Il consiglio ordina che tutti i lavoratori, manovali e *mistrali*, ricevuti come *habitatores* entro un anno o che saranno accolti da allora, siano esentati dagli oneri imposti dal comune per cinque anni, tranne che nel caso in cui i nuovi *habitatores* acquistino immobili, per i quali devono pagare le tasse, verosimilmente anche dichiarandoli nell'estimo. In conclusione, si ordina che il comune da allora in avanti produca un libro nel quale elencare gli *habitatores* e l'anno e il giorno nei quali sono venuti ad abitare a Moncalieri³⁰.

cerchas ». Un passaggio di quest'ultima norma è molto significativo: « Item statuerunt et providerunt quod nulla persona undecumque sit – et cuiuscumque condicionis existat – de cetero recipiatur in habitatorem Montis Calerii, et qui contrafecerit non habeatur, nec teneatur pro habitatore dicti loci, nec gaudeat beneficiis, privilegiis et statutis comunis Montis Calerii, et hoc intelligatur non solum de habitatoribus recipiendis in futurum, sed etiam de habitatoribus receptis in preteritum, non facientibus continuam residenciam in Monte Calerio ut supra »: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1469-1470.

²⁹ « Quod nullus possit in Monte Calerio habitator recipi nisi in pleno et generali consilio dicti loci. Quod nulli possint de cetero recipi habitatores Montis Calerii, nisi dumtaxat in pleno et generali consilio Montis Calerii, in quo adsint ad minus due partes consiliariorum dicti loci. Et faciendo partitum ad tabulas albas et nigras, ut consuetum, extitit due partes sint concordis in receptione cuiuslibet. Et quicumque recipietur veniat ad habitandum apud Montem Calerium cum foco et catena. Et si secus fieret receptio alicuius illa talis receptio non valeat et receptus aliter quam superius dictum sit dici non possit vel haberi habitator Montis Calerii nec gaudeat vel gaudere possit aliquibus beneficiis, libertatibus vel franchisiis Montis Calerii ... Et quod nullus possit habitare in Monte Calerio, vel posse, nisi recipiatur habitator »: *Statuta civitatis Montiscalerii*, col. 1496.

³⁰ « Quanto tempore et a quibus oneribus habitatores in Monte Calerio recepti sint exempti. Nos Iacobus de Sabaudia princeps Achaye notum facimus universis et singulis nostras presentes literas inspecturis quod cum nostri fideles de Monte Calerio fecerint de novo quedam ordinamenta tenoris infra scripti qui est talis: primo videlicet statuerunt et ordinarunt quod omnes laboratores, manuales et mistras qui venerint habitare in Monte Calerio ab uno anno citra et qui venient in futurum sint exempti et quitati ab omnibus exercitiis et cavalcatis in futurum fiendis per dominum principem et comune Montis Calerii. Et etiam vaitis, scaravaitis, taleis, prestis et aliis impositionibus que fierent per dictum comune per spacium quinque annorum. Eo salvo quod de possessionibus quas aquisierint teneantur ta-

È bene soffermarsi su quest'ultimo passaggio, che affiancandosi ai precedenti stabilisce e standardizza il quadro normativo e l'insieme delle prassi seguite dal comune per tutta la seconda metà del Trecento. Dopo la prima ondata di peste del 1348-1349 – che a Moncalieri provoca una mortalità importante, di circa il 15-20%³¹ – il comune si mobilita per stimolare l'immigrazione, garantendo esenzioni. Tuttavia, in sintonia con le innovative sperimentazioni politico-istituzionali popolari, si fa molta attenzione a sorvegliare i nuovi *habitatores* e si giunge a prevedere uno strumento documentario dedicato al loro controllo, nel quale trovare tutti gli elementi legati al loro *status*³². Si tratta di un'innovazione decisiva, approvata se non proprio promossa dal principe, rispetto alla situazione documentaria precedente: il *Liber* avrebbe permesso di identificare immediatamente gli *habitatores*, invece di doverli rintracciare negli Ordinati, dove, peraltro, le concessioni di cittadinanza non sono sempre riportate in modo uniforme e completo o di doversi affidare agli atti sciolti degli *habitatores* o alle minute nei protocolli notarili, documenti al di fuori del controllo comunale e, forse, esposti al rischio di manipolazioni.

3. *Il Liber habitatorum (1374-1391)*

Non ci è pervenuto il *Liber* citato nella lettera del principe del 1358, se è stato prodotto. Tuttavia, il registro degli anni Settanta-Novanta dal quale siamo partiti presenta caratteristiche coerenti con quelle descritte nella lettera e credo che si possa lavorare su di esso per comprendere come gli ufficiali comunali abbiano costruito un simile strumento di controllo.

Il *Liber* è un registro di dimensioni medio-piccole, composto di 16 carte, nel quale si trovano 81 note, delle quali una appare due volte³³. Presenta una struttura estremamente eterogenea: sembra che in alcuni casi i notai occupati nella sua composizione cerchino di fornire al registro un'impaginazione e una struttura composi-

leas et alias impositiones solvere sicut alii de Monte Calerio solvere tenentur. Item quod fiat unus liber in quo scribantur omnes habitatores supradicti et annus et dies quibus venient habitare et quod racionatores societatis teneantur curare et facere cum effectu curare quod dictum ordinamentum inviolabiliter observetur»: *Statuta civitatis Montiscalerii*, coll. 1351-1352 (lo stesso atto si trova in una pergamena sciolta conservata presso l'Archivio: Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 611).

³¹ DELMASTRO 2022, pp. 211, 218.

³² Per esempio, trovandovi la data nella quale un individuo ha ricevuto lo status di *habitor*, gli ufficiali comunali avrebbero potuto sapere anche se avesse potuto ancora godere delle esenzioni correlate o meno.

³³ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, cc. 11v, 15r.

tiva più ‘stabile’, ma tali tentativi sono subito abbandonati o sostituiti da nuove sperimentazioni di *mise en page* e di selezione dei materiali.

Peraltro, accanto al *Liber*, negli Ordinati di questi anni continuano a essere presenti le concessioni di cittadinanza: spesso si riescono a rintracciare gli *habitatores* indicati nel *Liber* – anche se i nomi di questi ultimi possono apparire in forme diverse³⁴ – ma nelle delibere le concessioni sono più numerose. Si può ipotizzare che in origine il comune abbia previsto più *Libri* o, più probabilmente, che il *Liber* sia un tentativo di raccogliere le concessioni di cittadinanza, ma che non si sia riusciti a rendere tale ricognizione sistematica. D'altronde, tutto fa pensare che i notai abbiano ampia libertà di impostare il proprio lavoro e di comporre il *Liber* come meglio reputano opportuno.

Analizziamo alcuni esempi, così da meglio comprendere la struttura del *Liber* e le modalità di composizione. *Bigletus de Ruore* di Vinovo e suo fratello Giovanni sono ricevuti come abitanti e, dunque, inseriti nel *Liber*:

Die XII mensis iunii. Bigletus de Ruore et Iohannes eius frater, de Vigo Novo recepti fuerunt habitatores Montis Chalerii per quinque annos proximos unde est carta recepta per Iacobum de Caburetto noctarium curie. Millesimo CCC°LXXVIII, indicione prima, die suprascripta. Presentibus Iohanne de Ballengero, Iohannino Ricossia et Girodo de Iachinodo, omnibus de Montis Chalerii et decanis dicte curie.

Appena al di sotto della nota riguardante *Bigletus*, si trova un'altra concessione, rivolta a Filippo *Afaytator* di Castagnole. Tuttavia, in questo caso il formulario adottato e lo stesso contenuto è differente e questa eterogeneità è una caratteristica dell'intero *Liber*:

³⁴ Per esempio, il 19 maggio 1377, il consiglio di Moncalieri accoglie alcuni abitanti. Negli Ordinati si richiede al consiglio « si vobis placet recipere in habitatores loci Montis Chalerii prout recipiunt alii habitantes: Iohannes Gay de Pizotam Sartori [*sic*] de Villa Nova, Anthonium de Pinarolio, Guillelmum Testonam de Summa Ripa de Perno, Iohannes de Az de Plozascho, Anthonium Parixium de Foxano » e i consiglieri rispondono « quod predicti recipiantur habitatores loci predicti Montis Chalerii prout faciunt alii habitatores et quod possent gaudere privilegiis statutorum et consuetudinis Montis Chalerii ». Nel *Liber*, invece, si trova un'annotazione molto più sintetica, nella quale – per non meglio specificati motivi – non è elencato Guglielmo Testona e i nomi non sono riportati esattamente nello stesso modo: « Iohannes Gay de Villa Nova, Anthonius de Pinayrolio, Anthonius Parixius de Foxano, Iohannes Daç de Ploçascho recepti sunt in habitatores Montis Calerii sub anno M°CCCLXXVII, die XIX° madii unde est carta recepta per Anthonium Philippum [Duchum] ». Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie B*, n. 12, cc. 18r-18v; *Serie Generale*, n. 802, c. 10r.

Anno Domini M^oCCCLXXXVIII, die XXIII, mensis decembris. Philipus Afaytator de Castagnolis receptus fuit in habitator Montis Chalerii per quinque annos proximos venturos; modo et forma quod sit absentus ab exercitibus, cabalcibus et ab omnibus honeribus seu avariis comunis, exceptis de custodia. Presentibus Iohannino Ricosa, Domenico Carnali et Iohanne Aycacia³⁵.

E sono attestate forme ancora differenti. Pietro Fererio *de Borgogna* è ricevuto come abitante e la notazione inserita nel *Liber* è estremamente sintetica:

Carta habitario [*sic*] Petri Fererium [*sic*] de Borgogna, recepta per me Antonium Philippum Duchum, notarium curie, sub anno Domini millesimo CCCLXXXV, indicione VIII^a, die XX, mensis ianuaris. Presentibus Michaelae Ponçiglione, Branchassio Marcoauda notario dicte curie et Iohanne de Balengero nuncio comunis et curie dicti loci. Testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis. Factum est instrumentum³⁶.

Se in questo caso la notizia è estremamente essenziale, in altri può diventare piuttosto estesa, integrando una parziale trascrizione della delibera consiliare, come nel caso di Giovanni di Gorzano:

Anno Domini M^oCCCLXXXVIII, indicione XI, die XXVII, mensis septembris. In pleno et generali consilio Montis Calerii, dominus Bartolomeus de Garaglis iudex et Dominicus Gavaius vicecastellanus Montis Calerii, voluntate et consensu consiliariorum in dicto consilio existentium et ipsi consiliari cum autoritate et consensu dictorum dominorum iudicis et vicecastellani receperunt in hominem et habitatorem illustris domini nostri principis et comunis Montis Calerii ac locii eiusdam [*sic*] Iohannem de Gorzano de Clarasco, prout et sicut continet forma capitulorum Montis Calerii et consueti sunt recipi alii habitatores qui recipiuntur in dicto loco. Qui Iohannes predictus, constitutus in presencia predictorum dominorum iudicis et vicecastellani ac tocius consilii, tunc ibidem congregato, iuravit et iuramentum debitum fidelitatis consuetum fieri in talibus fecit in manibus predicti domini iudicis et hoc presentibus Iohanne de Balengero et Dominicum Carnalem [*sic*] nunciis comunis Montis Calerii, testibus ad hoc vocatis et rogatis. De quibus preceptum est michi Francisco de Montanario notario curie fieri publicum instrumentum. Levatum est instrumentum³⁷.

Proviamo a focalizzare l'attenzione su alcuni punti. All'interno delle note riguardanti le concessioni dello status di *habitor* si possono individuare alcuni elementi principali: la datazione cronica; l'indicazione del lavoro dei notai; i testimoni e la disposizione con il nome dell'*habitor* e le caratteristiche della concessione. Non sempre tutti questi elementi sono espressi allo stesso modo, né li si trova tutti insieme, gli unici sistematicamente attestati sono il nome dell'abitante, la data della conces-

³⁵ Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 3r.

³⁶ *Ibidem*, c. 15r.

³⁷ *Ibidem*, c. 16r.

sione – come stabilito nel 1358 – e i testimoni. La nota può essere espressa in vari modi: dalla più stringata ed essenziale attestazione della concessione dello status di *habitor* fino alla trascrizione quasi integrale della delibera del consiglio comunale.

Vi sono alcune informazioni relative alla documentazione interessata dalle pratiche di composizione del *Liber*. Locuzioni come «carta habitario recepta per notarium» sembrano suggerire che i notai abbiano ricevuto dagli abitanti – i quali li conservano presso di sé³⁸ – degli atti sciolti, nei quali sono resi in pubblica forma i loro diritti e doveri in quanto *habitatores*. Al riguardo, l'ultimo esempio è esplicito: riportando parte della delibera consiliare, si annota in conclusione «de quibus preceptum est michi Francisco de Montanario notario curie fieri publicum instrumentum». In definitiva, mi sembra possibile ipotizzare che, in questo secondo momento, le ricadute documentarie delle procedure di concessione della cittadinanza prevedano tre passaggi: quando il consiglio accoglie un *habitor*, si trascrive la delibera negli Ordinati e si dispone che un notaio del comune produca un atto sciolto da consegnare al nuovo abitante (e, forse, conservare in minuta all'interno dei propri protocolli). In seguito, per comporre il *Liber*, gli ufficiali comunali possono consultare gli Ordinati e ricevere gli atti sciolti presentati dagli abitanti; è difficile, invece, comprendere se possano consultare anche i protocolli notarili. Peraltro, il *Liber* non resta un inerte collettore di informazioni, ma produce nuovi documenti: non sono rare aggiunte quali «factum est instrumentum» a fianco delle note relative alle concessioni; gli *habitatores* possono, per esempio, avere richiesto un estratto dal *Liber* per dimostrare i propri diritti in giudizio o per vantare privilegi fiscali³⁹.

Come si vede, i notai appaiono nella doppia veste di produttori delle scritte al servizio delle istituzioni e di estensori di documenti al servizio di privati. È utile, quindi, tentare un confronto con i protocolli notarili. Il caso di Moncalieri è relativamente fortunato, dal momento che tra i pochi protocolli conservati per il Piemonte sabaudotardomedievale si trova quello del notaio moncalierese Martino Panissera, relativo agli anni 1391-1393, quasi coevo al *Liber*⁴⁰. Anche se non si è potuto rintracciare alcun documento relativo agli *habitatores* presenti nel *Liber habitatorum*, l'atto di concessione

³⁸ Considerando tutte le necessarie differenze, vi sono alcune somiglianze con le prassi documentarie veneziane: MUELLER 2010, pp. 17-59.

³⁹ Per esempio, vedi Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie Generale*, n. 802, c. 15r. Sarebbe interessante analizzare la documentazione giudiziaria alla ricerca di cause nelle quali simili documenti possono essere stati mobilitati.

⁴⁰ Sulla conservazione dei protocolli notarili negli stati sabaudi tra basso medioevo e prima età moderna: MINEO 2014; MONGIANO 2014.

dello status di abitante a Lorenzo *de Paglareto* presenta numerosi elementi di interesse e punti di contatto con gli esempi presentati precedentemente:

Anno Domini millo CCCLXXXX primo, indicione XIII, die XV, mensis ianuaris. Actum super palacio comunis Montis Calerii, ubi ius redictur et consilia celebrantur. Presentibus Anthonio Philippo Ducho, Francisco de Montanario tunc notaris curie dicti loci et Iohanne de Balengerio decano dicte curie; testibus ad hoc vocatis et rogatis. Thenore huius publici instrumenti, cuntis evidenter apareat, quod in pleno et generali consilio comunis loci predicti Montis Calerii tunc ibidem more solito congregato, pro certis negociis ipsius comunis ordinandis – in quo consilio erant ultra quam due partes consiliariorum ipsius consilii unaa cum dominis Galeacino de Bellonis de Valencia iudice et Matheo Beiamo vicecastellano Montis Calerii – ipsi quidem domini iudex et vicecastellanus, cum consensu et voluntate dictorum consiliariorum et ipsi consilarii cum autor [sic] et voluntatis dictorum dominorum iudicis et vicecastellani receperunt in hominem et habitatorem loci antedicti Montis Calerii – secundum formam et tenorem capitulorum ipsius loci et secundum quod consueti sunt recipi alii habitatores, qui in dicto loco atenus atenus [sic] recepti sunt – Laurencium de Paglareto de Pinarolio marcerium. Dantes et concedentes, ex nunc, predicti domini iudex et vicecastellanus et consilarii, cum consensu et auctoritate quibus supra, predicto Laurencio presenti et recipienti ut de cetero in perpetuum ipse et sui possint et valeant uti et gaudere capitulis, statutis, franchisiis, libertatibus, immunitatibus et bonis consuetudinibus ipsius loci Montis Calerii; prout et sicut gaudent alii homines et habitatores dicti loci. Facientem eciam ipsum Laurencium, pro quinque annis proximi venturis, francum, quitum, liberum et exemptum ac immunem ab omnibus exercitiis et cavalcatis, vaytis, excaravaytis diurnis et noturnis, pressiiis et fortariicis et omnibus taleis et imponicionibus [sic] quibuscumque qui et que fieri contingent in dicto loco, tempore dictorum quinque annorum. Salvo et excepto de rebus, si quas habet vel adquisierit, in dicto loco Montis Calerii et districtu eiusdem de quibus, tam habitis quam aquirendis, solvere teneatur taleas et imponiciones ipsius comunis sicut alii homines et habitatores ipsius loci faciunt. Exceptis exercitiis et cavalcatis, vaytis et excaravaytis, pressiiis et fortariicis quibuscumque de quibus in supra ipsum Laurencinum franchum, liberum et immunem fecerunt pro predictis quinque annis. Et predicta omnia et singula suprascripta fecerunt et concesserunt eidem Laurencino predicti domini iudex et vicecastellanus et consilarii pro eo quia predictus Laurencinus promixit predicto domino iudici et michi notario infrascripto ut publice persone stipulantibus vice et nomine illustris domini nostri domini Amedei de Sabaudia, principis Achaye, domini predicti loci Montis Calerii, suorum heredum et comunitatis ipsius loci et iuravit ad Sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis scripturis in manibus predicti domini iudicis ex nunc et in perpetuum esse fidelem hominem et legalem ipsius domini principis suorumque heredum et comunis dicti loci predicti Montis Calerii. Et ipsum dominum principem suosque heredes, comune Montis Calerii res, iura et honores ipsorum et cuiuslibet eorum fideliter pro posse conservare et omnia alia facere circha obedientis et fidelitatis erga predictos dominum principem et comune quem ad modum facere tenentur et faciunt alii homines et habitatores Montis Calerii. De quibus preceptum fuit michi, notario infrascripto, per ipsum Laurencinum, fieri publicum instrumentum. Et ego Martinus de Paniceris notarius publicus et cetera. Levatus semel ⁴¹.

⁴¹ Torino, Archivio di Stato, *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, n. 309, c. 3v.

Se la forma è molto più estesa, colpisce la somiglianza di questo documento con l'ultimo esempio tratto dal *Liber*. Abbiamo, nuovamente, il rimando alla delibera del consiglio con la quale gli ufficiali sabaudi e i consiglieri hanno concesso lo status di *habitor* a Lorenzo e, in questo caso, troviamo molte informazioni in più sui dettagli dell'accordo di concessione – durata ed esenzioni fiscali – e sul giuramento da parte del nuovo *habitor*. Mentre sono essenziali nell'atto rogato per Lorenzo, questi ultimi elementi possono essere superflui nel contesto del *Liber*, in quanto usuali delle concessioni di cittadinanza, dipendenti dalle norme presenti negli statuti, e, di conseguenza, possono essere stati eliminati.

4. Conclusioni

Analizzate le innovazioni introdotte nelle prassi di concessione dello status di *habitor* nel 1358, messo in luce il rapporto tra *Liber habitatorum*, Ordinati e scritture notarili 'private' e sottolineato il ruolo 'ibrido' dei notai comunali, produttori delle scritture pubbliche e roganti per privati, possiamo provare a formulare alcune prime conclusioni.

Dalla flessibilità delle pratiche di concessione dello status di *habitor* dalla fine del Duecento, arriviamo a una tendenziale standardizzazione normativa a partire dagli anni Cinquanta del XIV secolo, con il comune che impone un controllo inedito sugli abitanti e cerca di limitare le ingerenze del principe nelle prassi di concessione della cittadinanza⁴². Sempre dal 1358, si avvia un'innovativa sperimentazione documentaria: per sorvegliare meglio gli individui ricevuti come *habitores* e le esenzioni fiscali a essi concesse, il comune costruisce una nuova tipologia documentaria dedicata, aggregando dati in precedenza sparsi. Queste informazioni provengono, in primo luogo, dalle tipologie documentarie prodotte dall'istituzione comunale: si pensi agli Ordinati, contenenti delibere del consiglio, ordinamenti, lettere dei principi, inserti peculiari e, appunto, concessioni di cittadinanza. Tuttavia, in questo caso, sembra che si sia cercato anche di mobilitare gli atti sciolti e i protocolli notarili, coinvolgendo gli abitanti stessi e i notai. Il *Liber* non è l'unico

⁴² Sarebbero necessarie ulteriori ricerche sui privilegi di cittadinanza garantiti dai principi di Savoia-Acaia per comprendere se – e, in caso affermativo, come – siano entrati in dialettica con la normativa sviluppata dal comune. Allo stesso modo, sarebbe importante comprendere quali ricadute abbiano avuto l'assorbimento del principato nel ducato di Savoia e i nuovi equilibri regionali quattro e cinquecenteschi. Per utili spunti riguardo alle conseguenze socio-politiche (e direi anche di cultura politica 'cittadina') di questo nuovo quadro – anche se a Torino, in un caso molto diverso da Moncalieri – vedi: GRAVELA 2017.

esempio di queste tipologie documentarie dedicate sperimentate dal comune in questi anni; basti pensare al moltiplicarsi della documentazione fiscale o ai registri di copialettere, prodotti per la prima volta proprio in questo periodo⁴³. Ciò che accomuna tutte queste sperimentazioni è lo sforzo di costruire registri per controllare un particolare ambito istituzionale o speciali sezioni dei procedimenti amministrativi. Se questi strumenti possono avere importanti ricadute procedurali, non bisogna collocarli all'interno di presunti processi evolutivi della documentazione comunale; tant'è che abbiamo visto le grandi difficoltà e oscillazioni nella produzione del *Liber* e non pare si siano conservati e, probabilmente, prodotti altri registri simili per il periodo successivo. Sembra, in definitiva, più corretto collocare la produzione di simili sperimentazioni in particolari contesti (demografici, politici, istituzionali, finanziario-fiscali e non solo)⁴⁴.

Infine, è emersa quella che mi pare essere un'interessante interazione tra sistema documentario comunale-pubblico e la variegata galassia di atti privati prodotti da notai roganti per i membri della comunità e conservati in minute all'interno dei propri protocolli⁴⁵. Si viene a creare una triangolazione tra Ordinati, protocolli notarili e *Liber habitatorum*, ai quali si potrebbe aggiungere la documentazione sciolta conservata dagli *habitatores* stessi, della quale non ci resta nulla e sappiamo poco. I vari elementi del panorama documentario moncalierese sembrano entrare, in questo modo, in stretta interazione e sono attivati per individuare precisamente le informazioni utili alle prassi documentarie del comune. Al centro di tutto ciò troviamo i notai, a metà strada tra ufficiali delle istituzioni e professionisti dello scritto al servizio dei privati; sono veri e propri 'perni documentari' della comunità, che possono essere mobilitati dall'istituzione – nella quale hanno ruoli di primo piano come ufficiali e come consiglieri – per rinforzare il sistema documentario comunale e dotarlo di strumenti amministrativi di controllo inediti, intrecciando documentazione pubblica e privata.

⁴³ Per la documentazione fiscale: DELMASTRO 2024. Per i copialettere: Moncalieri, Archivio Storico del Comune, *Serie P*, n. 1. Utili riflessioni in LAZZARINI 2021.

⁴⁴ Sarebbe importante approfondire anche le dinamiche politiche del tardo Trecento, per comprendere se la classe dirigente comunale abbia valorizzato la 'tradizionale' cittadinanza, per escludere i nuovi arrivati. In quest'ottica, individuare precisamente gli *habitatores* nel *Liber* potrebbe anche significare separarli dal resto della comunità e limitare i loro diritti politici. Per la costruzione di gerarchie di cittadinanza: VALLERANI 2024, pp. 145-206.

⁴⁵ Sulla scarsa separazione del ruolo 'pubblico' e 'privato' dei notai piemontesi, utili spunti in: OLIVIERI 2013.

FONTI

MONCALIERI, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE

- *Serie A*, n. 17.
- *Serie B*, nn. 1-8, 12-14.
- *Serie P*, n. 1.
- *Serie Generale*, nn 611, 802.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

- *Sezioni Riunite, Notai della Tappa di Moncalieri*, nn. 309, 310.

BIBLIOGRAFIA

- ALFANI 2013 = G. ALFANI, *Cittadinanza, immigrazione e integrazione sociale nella prima età moderna: il caso di Ivrea*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 125/2 (2013), pp. 487-500.
- BIZZARRI 1916 = D. BIZZARRI, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino 1916.
- BUFFO 2014 = P. BUFFO, *Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV)*, in « Scrineum Rivista », 11 (2014), pp. 217-259.
- BUFFO 2017 = P. BUFFO, *La documentazione dei principi di Savoia-Acaia: prassi e fisionomia di una burocrazia notarile in costruzione*, Torino 2017 (Biblioteca storica subalpina, 227).
- BUFFO 2023 = P. BUFFO, *I principati piemontesi fra reti feudali, poteri pubblici e gerarchie territoriali*, in *Reti italiane* 2023, pp. 233-256.
- CASTORINA BATTAGLIA 1976 = M. CASTORINA BATTAGLIA, *Il registro delle sorti del comune di Moncalieri nel 1278*, in « Annali dell'accademia di agricoltura di Torino », 22 (1975-1976), pp. 1-38.
- Cittadinanze medievali* 2017 = *Cittadinanze medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017 (I libri di Viella, 268).
- COMBA 1988 = R. COMBA, *Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale*, Bari 1988.
- COSTA 1999 = P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999.
- COSTA 2005 = P. COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari 2005.
- DATTA 1832 = P.L. DATTA, *Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaia, signori del Piemonte: dal 1294 al 1418. I-II*, Torino 1832.
- DAVISO DI CHARVENSOD 1956 = M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I catasti di un comune agricolo piemontese del XIII secolo*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », 54/1 (1956), pp. 41-74.

- DEL BO 2015 = B. DEL BO, *Le concessioni di cittadinanza nel quadro dei provvedimenti di politica economica di Filippo Maria*, in *Il ducato di Filippo Maria Visconti, 1412-1447: economia, politica, cultura*, a cura di F. CENGARLE, M.N. COVINI, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 24), pp. 211-230.
- DELMASTRO 2022 = U. DELMASTRO, *Il Popolo del principe. Il governo popolare del comune di Moncalieri 1338-1363*, in « Quaderni storici », 169 (2022), pp. 197-228.
- DELMASTRO 2024 = U. DELMASTRO, *Una riforma popolare in un comune soggetto. L'estimo di Moncalieri del 1351*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., VIII (2024), pp. 137-185.
- FRATI 2010 = M. FRATI, *In segno e in pegno. Le case del cittadino nel quadro delle alleanze fra comuni lombardi*, in « Società e Storia », 128 (2010), pp. 225-241.
- GABOTTO 1895 = F. GABOTTO, *Un comune piemontese nel secolo XIII (Moncalieri)*, in « Ateneo Veneto », 19/1 (1895), pp. 5-47.
- GABOTTO 1900 = F. GABOTTO, *Inventario e regesto dell'archivio comunale di Moncalieri fino all'anno 1418*, Torino 1900.
- GRAVELA 2017 = M. GRAVELA, *The primacy of patrimony: kinship strategies of the political elite of Turin in the late Middle Ages (1340-1490)*, in « Continuity and Change », 32/3 (2017), pp. 293-321.
- GRAVELA 2019 = M. GRAVELA, *Frammentare l'appartenenza. Suppliche di cittadinanza a Genova e Venezia (XIV-XV secolo)*, in « Quaderni storici », 161 (2019), pp. 443-475.
- GRAVELA 2023a = M. GRAVELA, *Le delibere dei Comuni piemontesi nel Tre e Quattrocento (città, 'quasi-città', comunità rurali)*, in *Le delibere consiliari dei comuni italiani: uno sguardo comparativo a partire dai Misti del Senato di Venezia*, a cura di E. ORLANDO, G. ORTALLI, Venezia 2023, pp. 225-240.
- GRAVELA 2023b = M. GRAVELA, *I flussi migratori verso Torino fra XIII e XV secolo: provenienze e livelli di integrazione*, in « Studi Emigrazione », 232 (2023), pp. 543-558.
- LA ROCCA 1986 = C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel Medioevo*, Torino 1986.
- LAZZARINI 2021 = I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture: il linguaggio documentario del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma 2021 (La storia. Temi, 84).
- Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze 2024 = Migrazioni, forme di inte(g)razione, cittadinanze nell'Italia del tardo medioevo*. Atti del XVII Convegno di studi, San Miniato, 21-23 ottobre 2021, a cura di G. M. VARANINI, A. ZORZI, Firenze 2024 (Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo San Miniato, 17).
- MILANI 1996 = G. MILANI, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in « Rivista storica italiana », 108/1 (1996), pp. 149-229.
- MINEO 2014 = L. MINEO, *Tra privato profitto e pubblica utilità. Disseminazione e concentrazione di carte notarili lungo l'arco alpino piemontese (secoli XVI-XX)*, in *Notariato nell'arco alpino 2014*, pp. 107-160.
- MONGIANO 2014 = E. MONGIANO, *La conservazione delle scritture notarili negli Stati sabaudi tra Medioevo ed età moderna. Aspetti normativi*, in *Notariato nell'arco alpino 2014*, pp. 85-106.
- MUELLER 2010 = R. C. MUELLER, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010 (Deputazione di Storia Patria per le Venezia. Studi, 1).

- NEGRO 2023 = F. NEGRO, *Spazi politici sovralocali e reti di relazione: il Piemonte delle città fra Due e Trecento*, in *Reti italiane* 2023, pp. 257-278.
- Notariato nell'arco alpino 2014 = *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, D. QUAGLIONI, G. M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, 16).
- Notariato e medievistica 2013 = *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, 2-3 dicembre 2011, a cura di G. GARDONI, I. LAZZARINI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93).
- OLIVERI 2013 = A. OLIVIERI, *Il salario del notaio ad officia. Spunti torelliani e ricerche regionali. Il caso di Torino nel Trecento e nei primi decenni del Quattrocento*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 213-230.
- PANERO 1994 = F. PANERO, *L'inurbamento delle popolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994 (Da Cuneo all'Europa, 4), pp. 400-440.
- PIA 2006 = E. C. PIA, *La sperimentazione delle forme della dipendenza: il territorio astigiano tra XII e XIII secolo*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », 104/2 (2006), pp. 467-512.
- PINTO 1984 = G. PINTO, *La politica demografica delle città*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, a cura di R. COMBA, G. PICCINNI, G. PINTO, Napoli 1984 (Nuove ricerche di storia, 2), pp. 19-44.
- RAO 2008 = R. RAO, *Comunia: le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008.
- Rifugio del vescovo 1997 = *Il rifugio del vescovo. Testona e Moncalieri nella diocesi medievale di Torino*, a cura di G. CASIRAGHI, Torino 1997.
- Reti italiane 2023 = *Reti italiane: spazi e relazioni politiche da Roma alle Alpi nei tempi di Dante (1260-1330)*, a cura di E. FAINI, P. TERENCEZI, A. ZORZI, Roma 2023 (Italia comunale e signorile, 17).
- ROTELLI 1973 = C. ROTELLI, *Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450*, Torino 1973.
- Statuta civitatis Montiscalerii = *Statuta civitatis Montiscalerii*, in *Leges Municipales*, I, Augustae Taurinorum 1838 (Historiae Patriae Monumenta, II/I), coll. 1351-1588.
- VALLERANI 2013 = M. VALLERANI, *Logica della documentazione e logica dell'istituzione. Per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo*, in *Notariato e medievistica* 2013, pp. 109-145.
- VALLERANI 2024 = M. VALLERANI, *Regimi di cittadinanza nell'Italia comunale*, Roma 2024 (La storia. Temi, 124).
- VIDAL 2024 = T. VIDAL, *Centri senza contado? La costruzione della territorialità urbana in Friuli (sec. XIII-XV)*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », VIII (2024), pp. 31-57.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Al centro del saggio si trova il *Liber habitatorum* del comune di Moncalieri, risalente al periodo 1374-1391 e contenente un elenco di individui ai quali è stato garantito lo status di abitante, una prima gradazione della cittadinanza comunale, con peculiari esenzioni fiscali e secondo precisi contratti. Per comprendere il *Liber*, lo si inserisce in due differenti, ma complementari, contesti, mobilitando un variegato insieme di documenti in gran parte inediti (statuti, Ordinati, protocolli notarili): in primo luogo, è collocato nel quadro normativo sviluppato dal comune tra la fine del Duecento e la metà del Trecento e nelle relative prassi amministrative di concessione dello status di *habitorum*, attestate negli Ordinati comunali. In seconda battuta, il registro è inserito all'interno del più ampio sistema documentario comunale e nel panorama delle scritture – pubbliche e private – concernenti le concessioni della cittadinanza. Questa doppia analisi permette di interpretare il *Liber* come il momentaneo punto di arrivo di un più ampio percorso, che vede il comune cercare di precisare le procedure di concessione dello status di *habitorum*, meglio sorvegliare gli abitanti stessi e sviluppare innovativi strumenti documentari per imporre tale controllo.

Parole significative: Politica documentaria; cittadinanza; Moncalieri; Basso Medioevo; Savoia-Acaia.

At the heart of the essay is the *Liber habitatorum* of the commune of Moncalieri, dating from the period 1374-1391 and containing a list of people who were granted the status of inhabitant, a first gradation of citizenship, with peculiar tax exemptions and according to precise contracts. To understand the *Liber*, the essay takes into account two different but complementary contexts, mobilizing a large set of unpublished sources (statutes, council deliberations, notary registers): first, the regulatory framework developed by the commune between the late thirteenth and mid-fourteenth centuries and the related administrative practices of granting the status of *habitorum*, attested in the records of council deliberations. Secondly, the broader municipal documentary system and the panorama of records – both public and private – concerning the granting of citizenship. This dual analysis allows the *Liber* to be interpreted as the momentary point of arrival of a broader course, which saw the municipality seek to specify the procedures for granting the status of *habitorum*, to better monitor the inhabitants themselves and to develop innovative documentary tools to enforce such control.

Keywords: Documentary policy; Citizenship; Moncalieri; Late Middle Ages; Savoy-Achaia.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Valentina Ruzzin

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: Piazza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare aprile 2026
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)